

organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi a secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

- a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
- b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
- c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore Civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;
- d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità

delle competenze del Difensore Civico Regionale anche nei riguardi dell'Amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirati a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sostanzialità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

- e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;
- f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca ed impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa ed il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;
- g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale ed a sostenere le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni ed ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

- h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica

**CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA DEI
CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME****Coordinamento nazionale dei
Difensori Civici regionali e delle Province Autonome**

*Costituzione del Gruppo di lavoro tecnico-politico per la riforma della Difesa
Civica regionale e locale*

Firenze, 2 ottobre 2002

Con la Risoluzione approvata il 5 giugno scorso dal Congresso delle Regioni per “una Difesa Civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini”, le Regioni, a 30 anni da quando introdussero la difesa civica nel nostro paese e a seguito delle recenti modifiche costituzionali, hanno affermato la prevalente potestà legislativa nel campo degli strumenti a tutela dei diritti mani e di cittadinanza, cardine del nuovo ruolo dei Parlamenti regionali quali sede istituzionale di “garanzia” e di controllo e del processo di revisione Statutaria in chiave federalista per un rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione improntato a principi di imparzialità, trasparenza, equità.

In questo quadro si qualificano gli obiettivi prioritari riguardo al riconoscimento della piena legittimità Statutaria della difesa civica, al completamento della rete regionale di tutela, alla riforma della legislazione regionale in materia, alla attivazione delle intese più opportune con le Autonomie locali e lo Stato per un moderno servizio di difesa capace di raccogliere i risultati più avanzati dell'esperienza europea e del dibattito in corso.

Con questa Risoluzione la Difesa Civica regionale e locale divengono assai portanti di un “sistema” territoriale di tutela a scala nazionale, imperniato su basi di sussidiarietà e coordinamento, orientato ad assicurare in ogni realtà i fondamentali diritti dei cittadini nei confronti di ogni livello dell'Amministrazione pubblica. Da qui il pieno riconoscimento del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore primario della Conferenza e del Congresso delle Regioni in materia di difesa civica e della sua rappresentatività anche in ambito europeo ed internazionale.

Ciò premesso, a fronte, da un lato, delle vaste problematiche aperte e dei profondi squilibri territoriali nella tutela di fondamentali diritti, dei processi di frammentazione e settorializzazione che rischiano di consolidarsi nelle discipline e nell'esercizio della Difesa Civica; dall'altro, dell'accelerazione impressa in questo campo dalla cittadinanza europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dai lavori in corso per la nuova Convenzione Europea e, in Italia, dagli stessi orientamenti per l'istituzione anche nel nostro Paese di un Difensore Civico nazionale,

***La Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea
dei Consigli Regionali e delle Province Autonome***

d'intesa

**Con il Coordinamento nazionale
dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**

DECIDE

di dar vita a livello della 3a Commissione del Congresso delle Regioni al gruppo di lavoro tecnico-politico previsto dalla stessa Risoluzione e finalizzato:

- a realizzare un'indagine sulla legislazione vigente nelle singole Regioni in materia di Difesa Civica regionale e locale, nonché sui processi di adeguamento ed aggiornamento in atto nelle diverse realtà;
- a contribuire ad una moderna ed attuale configurazione Statutaria della Difesa Civica regionale e locale, anche sulla scorta dei principi elaborati in sede di dibattito per le riforme istituzionali e per un "sistema" nazionale di tutela oltre che i documenti e risoluzioni adottate a livello europeo ed internazionale;
- a promuovere la individuazione di fondamentali principi e prerogative della difesa civica, secondo ambiti territoriali ottimali e criteri di autonomia organizzativa e funzionale, formulando proposte utili alla riforma della legislazione regionale ed alla diffusione degli strumenti "non giurisdizionali" di tutela;
- a formulare proposte e soluzioni normative che residuano alla competenza legislativa del Parlamento nazionale, in grado di raccordare funzioni e strumenti di tutela agli ordinamenti europei.

Il suddetto Gruppo tecnico-politico è composto:

- dal Presidente della 3a Commissione del Congresso delle Regioni con funzioni di Coordinatore;

- da tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome;
- da 6 Difensori Civici designati dal Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e Province autonome;
- da un rappresentante rispettivamente designato a livello nazionale dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM.

Il gruppo di lavoro tecnico-politico, per il tramite della Conferenza, potrà instaurare rapporti di studio e di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE), al fine di favorire la convergenza ordinamentale con gli omologhi istituti di Difesa Civica degli Stati membri.

La Segreteria del Gruppo si avvarrà di personale facente capo agli Uffici regionali di Difesa Civica ed individuerà le risorse più adeguate per assicurare il funzionamento del Gruppo di lavoro.

Il presente atto è sottoposto alla ratifica del Congresso delle Regioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'articolo 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 12 settembre 2000;

VISTO il D.P.C.M. 4 luglio 2001, recante istituzione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di una Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al funzionamento del Difensore Civico nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo;

DECRETA

E' costituita una Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al funzionamento del Difensore Civico nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo.

La Commissione, che dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2002 è composta come segue:

Presidente - Cons. Salvatore SPRECOLA, Capo di Gabinetto;

Componenti: Cons. Paolo M. NAPOLITANO, Capo dell'Ufficio legislativo;

Dott. Tommaso MIELE, consigliere della Corte dei Conti;

Avv. Giuseppe FORTUNATO – Presidente dell'Associazione Nazionale dei Difensori Civici italiani;

Dott.ssa Angela DE GIORGIO, funzionario dell'Ufficio di Gabinetto;

Dott.ssa Maria CICALA, funzionario dell'Ufficio legislativo;

Dott.ssa Alessandra DE SANCTIS, funzionario dell'Ufficio di Gabinetto, con funzioni di Segretario.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla liquidazione di compensi o indennità, fatti salvi i compensi per missioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 giugno 2002

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;

b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142

Art. 8 – Difensore Civico

1. Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale.

**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE
E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali e per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'Associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata od un suo familiare.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI
CONTROLLO**

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 16

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. *(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).*
2. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI*****D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*****Art. 136*****(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)***

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONE PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE
DI SEMPLIFICAZIONE 1999**

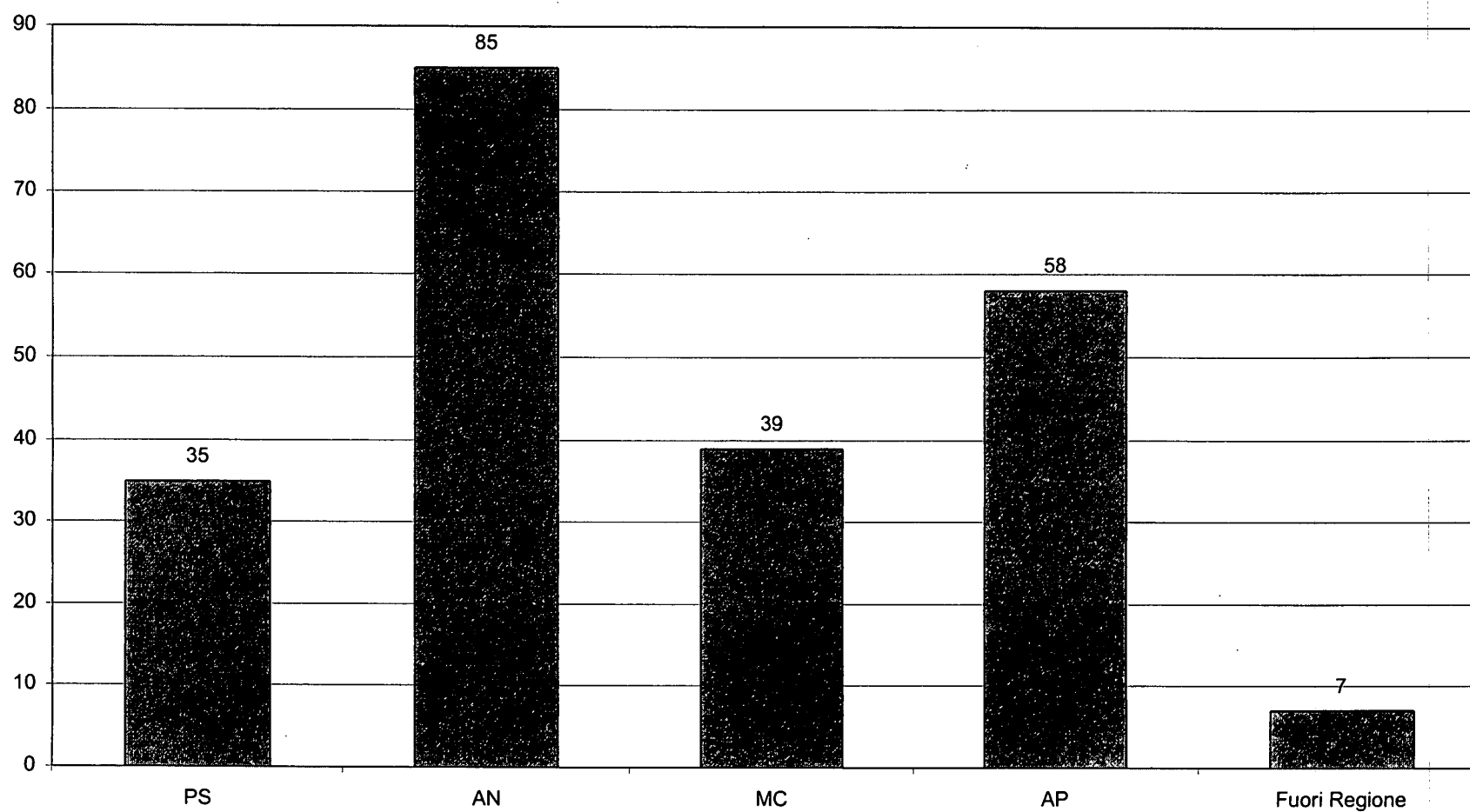
Legge 24 novembre 2000, n. 340

Art. 15

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
“4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico”.

Pratiche prese in carico anno 2002



Pratiche archivate anno 2002 per argomento

